

COMUNE DI PESCARA

SETTORE LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA E MOBILITA'

ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 23 del 08/02/2017

Oggetto: ISTITUZIONE ZTL 3 AMBIENTALE SU ALCUNI TRATTI DI VIALE REGINA MARGHERITA E DI VIA DE AMICIS - DELIBERAZIONE G. C. N. 963 DEL 30/12/2016

IL DIRIGENTE

Premesso

Che l'Amministrazione comunale attua da tempo interventi a tutela della salute dei cittadini attraverso l'adozione di misure volte a disincentivare l'utilizzo delle autovetture private ed a contenere gli effetti negativi determinati dal traffico per il numero di veicoli circolanti, dalle condizioni atmosferiche e dalla congestione viaria con danno per la cittadinanza:

che in linea con tale politica ambientale l'Amministrazione comunale, nei tratti viari di Via de Amicis e Via Regina Margherita ha in svariate occasioni, ed in particolare durante manifestazioni ed eventi aperti alla cittadinanza, interdetto al traffico tali tratti mediante l'utilizzo di transenne ed il controllo da parte della Polizia Municipale:

Considerato

che il Comune di Pescara intende intervenire più incisivamente al miglioramento delle condizioni ambientali della città in linea con le politiche già avviate, conformandosi alla pronuncia di cui sopra; che appare opportuno istituire la Z.T.L. 3 Ambientale nei tratti di Via Regina Margherita (da Via Muzii a Corso Umberto I°) e in Via De Amicis (da Via Regina Elena a Piazza Martiri Pennesi) anche nel pomeriggio del sabato dalle 16,00 alle 20,00 con esclusione del periodo natalizio dall'8 Dicembre al 6 Gennaio:

Richiamate

l'ordinanza sindacale n. 664 del 01/12/2014 ad oggetto il riordino della disciplina delle aree pedonali (A.P.) e delle zone a traffico limitato (Z.T.L.) e degli accessi alle zone regolamentate;

l'ordinanza sindacale n. 89 del 27/02/2015 "Disciplina Z..T.L. ed aree pedonali nella città di Pescara" con la quale si regolamentava l'accesso nelle aree pedonali e nelle Z.T.L.;

la Delibera di G. C. n. 198 del 02/04/2015 esecutiva agli effetti di legge, con la quale si è provveduto a determinare le modalità e le tariffe dei contrassegni regolamentati dall'ordinanza n. 89/2015;

l'ordinanza sindacale n. 323 del 25/06/2015 contenente "Nuova disciplina Z.T.L. Aree Pedonali -Sosta a pagamento e sosta con disco orario":

Richiamata

La deliberazione della Giunta Comunale n. 963 del 30/12/2016, con la quale è stata istituita la ZTL 3 AMBIENTALE;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale 963 del 30/12/2016:

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s. m. e i.;

Visto il D.P.R 16.12.1992, n. 495 -Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e

Visto l'articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);

Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione:

per quanto in premessa,

ORDINA

di istituire la "Z.T.L. 3 Ambientale" nei tratti di Via Regina Margherita (da Via Muzii a Corso Umberto I°) e Via De Amicis (da Via Regina Elena a Piazza Martiri Pennesi) anche nel pomeriggio del sabato dalle 16,00 alle 20,00 con esclusione del periodo natalizio dall'8 Dicembre al 6 Gennaio, in aggiunta ai giorni di domenica e festivi con esclusione del periodo natalizio dall'8 dicembre al 6 gennaio come già previsto nella Ordinanza Sindacale n. 323/2015;

S'intendono revocate le precedenti ordinanze sindacali in contrasto con il presente provvedimento.

Le prescrizioni della presente ordinanza entreranno in vigore con l'apposizione della segnaletica prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

DEMANDA

- Al Servizio Manutenzione Esterna, di provvedere alla installazione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale necessaria (compresa quella di preavviso);
- Al corpo di Polizia Municipale, ai funzionari ufficiali ed agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada, di vegliare al controllo, all'osservanza ed all'esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE

I trasgressori che saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, e ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
- Entro 120 giorni al presidente della Repubblica;
- Entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia e per via fax a:

S.E. Il Prefetto di Pescara, al Comando Carabinieri di Pescara, al Comando Guardia Di Finanza, al Questore di Pescara, al Comando della P.M., al Servizio 118, alla Croce Rossa, alla Misericordia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara, alla Direzione T.U.A.

Il Corpo di Polizia Municipale, i funzionari ufficiali ed agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada, hanno il compito di vegliare di controllare e fare osservare l'esecuzione della presente ordinanza.

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285, sono incaricate della esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Pescara, lì 08/02/2017

IL/DIRIGENTE Ing/Giuliano Rossi